



ASSOLOMBARDA

GLI ISTITUTI PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

- L'accordo di ristrutturazione dei debiti
- Il piano attestato di risanamento
- Il concordato preventivo con continuità aziendale
- Gli accordi ad efficacia estesa
- La convenzione in moratoria

A cura del Settore Fisco e Diritto d'Impresa

dicembre 2021

Gli istituti giudiziali per la soluzione della crisi d'impresa

Strumenti di risanamento	Norma (RD 267/1942)	
Accordo di ristrutturazione dei debiti	182 bis LF	L'accordo è stipulato con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (*) (**) (***)
Piano attestato di risanamento	67 LF	Consente di definire accordi con i creditori
Concordato preventivo con continuità aziendale	186-bis LF	Procedura giudiziale basata su un piano sottoposto al voto dei creditori

- La forma, nel piano attestato e nell'accordo, sono libere.
- In tutte e tre le situazioni, la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la sua idoneità a riequilibrare la situazione economico patrimoniale sono delegate a un professionista indipendente «attestatore».
- Solo il piano attestato non è soggetto a forme di pubblicità.
- L'accordo di ristrutturazione è soggetto all'omologa da parte del Tribunale.
- Con l'accordo o il concordato preventivo è possibile proporre «il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei contributi dovuti» (*transazione fiscale*)
- E' possibile depositare domanda di concordato e convertirla in accordo di ristrutturazione

Il concordato preventivo:

- Il Tribunale nomina un commissario giudiziale
- Il piano di concordato approvato ha effetto nei confronti di tutti i creditori, anche quelli dissenzienti

Voto dei creditori

Solo i creditori chirografari sono legittimati al voto.

I creditori possono essere raggruppati in classi (omogenee per posizione giuridica o interessi economici) ai quali garantire una identica % di soddisfazione del credito.

Il piano è omologato con il voto favorevole della maggioranza dei crediti e del maggior numero di classi.

Il concordato in continuità

E' il caso in cui il piano prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa anche attraverso la cessione/conferimento dell'attività.

E' ammessa una moratoria fino a 2 anni dall'omologa, per il pagamento dei creditori con privilegio, pegno o ipoteca.

La disciplina del concordato e dell'accordo di ristrutturazione

- Il Tribunale può omologare il concordato anche senza l'adesione degli Enti alla transazione fiscale, se si attesta che i debiti tributari sono soddisfatti in misura superiore all'alternativa liquidatoria fallimentare
- I piani depositati sono modificabili, ma richiedono una nuova attestazione
- Con la domanda di concordato e di omologa dell'accordo, sono sospesi gli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdita del capitale sociale e le azioni cautelari dei creditori

Con apposita istanza al tribunale, nell'accordo e nel concordato la società può essere autorizzata a:

Istanze autorizzabili se documentate da un'attestazione di un professionista	
Contrarre finanziamenti prededucibili per far fronte al fabbisogno finanziario	182-quinquies
Pagare creditori anteriori essenziali per la prosecuzione dell'impresa	
Pagare le retribuzioni anteriori ai lavoratori dell'attività d'impresa che prosegue	

Gli accordi ad efficacia estesa

Accordi ad efficacia estesa

(*) L'accordo di ristrutturazione (182-bis) vincola solo i creditori aderenti ed è previsto che i non aderenti possano essere pagati entro 120 gg dall'omologa.

Gli effetti dell'accordo possono essere estesi anche ai creditori non aderenti a parità di posizione giuridica ed interessi economici, se:

condizioni	
I creditori della categoria sono stati informati sull'accordo e gli effetti	182-septies
L'accordo prevede la continuazione dell'attività d'impresa	
I creditori della categoria che hanno aderito sono il 75% di tutti i creditori della categoria	
I non aderenti ai quali viene esteso l'accordo vedono il proprio credito soddisfatto in misura superiore rispetto alle alternative possibili	
L'accordo deve essere notificato ai non aderenti che possono opporsi	

Nota : se i debiti vs banche o intermediari finanziari $\geq 50\%$ dell'indebitamento complessivo, l'accordo può essere esteso a tali creditori non aderenti, con posizione giuridica e interessi economici omogenei, anche se non è prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa.

La disciplina applicabile agli accordi di ristrutturazione

Accordi di ristrutturazione agevolati

(**) Può essere richiesta l'omologa di un accordo stipulato con i creditori anche se questi rappresentano solo il 30% dei crediti se :

condizioni	
I creditori non aderenti siano pagati senza attendere i 120 giorni	182-novies
Non sia stata depositata una domanda di concordato in bianco precedente all'accordo	
Non sia stata chiesta la sospensione di azioni cautelari o esecutive prima della pubblicazione dell'accordo	

Garanti

(***) L'accordo di ristrutturazione ha l'effetto della remissione del debito e libera eventuali fidejussori, ma non nei confronti dei creditori non aderenti in caso di accordi ad efficacia estesa.

La convenzione in moratoria

Convenzione in moratoria

L'istituto consente di regolare con i creditori la dilazione di scadenze, la sospensione di azioni esecutive o conservative che non comportino la rinuncia al credito, la rinuncia agli atti nei contenziosi pendenti ed può avere efficacia anche verso i creditori non aderenti della stessa categoria se:

condizioni	
I creditori della categoria sono stati informati sull'accordo e gli effetti	182-octies
I creditori della categoria che hanno aderito sono il 75% di tutti i creditori della categoria	
I non aderenti ai quali si viene esteso l'accordo sono pagati meglio rispetto alle alternative possibili	
E' richiesta l'attestazione del professionista circa idoneità e tenuta della convenzione	
L'accordo deve essere notificato ai non aderenti che possono opporsi	



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su

